

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	—
Modificato:	170.450
Abrogato:	—

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)" CSC [170.450](#) (stato 1 gennaio 2015) è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 2 (modificato)

² Le prestazioni di vecchiaia vengono calcolate secondo il primato dei contributi. Le prestazioni temporanee d'invalidità e le prestazioni per i superstiti vengono stabilite quale percentuale dello stipendio assicurato.

Art. 6 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (modificato)

² La Banca Cantonale Grigione, i comuni, le corporazioni di comuni e altre istituzioni che svolgono prevalentemente compiti di carattere pubblico possono essere affiliati per contratto.

³ *Abrogato*

⁴ La Commissione amministrativa stabilisce quali lavoratori vengono assicurati.

Art. 7 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Viene assicurato lo stipendio annuo AVS ridotto di una deduzione di coordinamento pari al 25 per cento di questo stipendio annuo. La deduzione di coordinamento ammonta al massimo alla rendita massima di vecchiaia AVS annua. La deduzione viene ridotta in proporzione al grado di occupazione. La soglia d'entrata corrisponde allo stipendio minimo LPP.

³ Lo stipendio massimo assicurabile corrisponde allo stipendio annuo massimo secondo la scala cantonale degli stipendi, al netto della deduzione di coordinamento.

Art. 8 cpv. 1 (modificato)

¹ I contributi di risparmio sono graduati secondo l'età e secondo il piano standard dei contributi ammontano, in per cento dello stipendio assicurato, a:

Tabella modificata:

Età	Contributi di risparmio
20–24	12,0
25–29	14,0
30–34	16,0
35–39	18,0
40–44	22,0
45–49	27,0
50 e oltre	30,0
55 e oltre	...

Art. 10

Abrogato

Art. 10a (nuovo)

Contributo cantonale una tantum per il finanziamento della soluzione transitoria con effetto al 1° gennaio 2022

¹ Il Cantone versa un contributo una tantum pari a 17 milioni di franchi alla Cassa pensioni per i collaboratori soggetti alla legge sul personale. Il contributo verrà impiegato per il finanziamento della soluzione transitoria con effetto al 1° gennaio 2022. L'esecuzione compete alla Cassa pensioni.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.